



COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA
(PROVINCIA DI BRESCIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 23/07/2026

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'ANNO 2026 E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO**

L'anno **duemilaventisei addì ventitré del mese luglio** nella Sala Consiliare è stato convocato con inizio alle ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	COMINI MARIA TERESA	X		7	PASINI LORENZO	X	
2	RE ANDREA	X		8	COMETTI DAVIDE		X
3	BERGOGNINI GIUSEPPE	X		9	GABANA SIMONETTA	X	
4	PODAVINI MARIA	X		10	DA LIO MAURO	X	
5	BARUSSI STEFANO		X	11	COMINELLI ANTONELLA PAOLA	X	
6	BIGNOTTI FABIO	X		12	RIBELLI FABIO	X	
13	TIBONI ALESSANDRO	X					

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Generale DOTT.SALVATORE TARANTINO.

La DOTT.SSA MARIA TERESA COMINI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026 E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI gli atti adottati dall'Autorità, ed in particolare:

- ☐ la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com”;
- ☐ la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”, che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- ☐ la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata “Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)”, recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- ☐ la deliberazione 397/2025/R/RIF, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;

- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

DATO ATTO che il 13/03/2025 è stato pubblicato in GU (Serie Generale 60 con entrata in vigore 28/03/2025) il DPCM n. 24 datato 21/01/2025 rubricato “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” emanato in applicazione di quanto previsto dall’art. 57 bis del D.L. 124/2019. La norma, immediatamente cogente:

- tratta specificamente delle agevolazioni tariffarie per utenti in condizioni economico-sociali disagiate introducendo un bonus a far data dal 01/01/2025 pari al 25% della TARI (o TARIP Corrispettiva) dovuta;
- incarica ARERA di istituire una apposita componente perequativa a copertura dei costi che emergeranno dall’applicazione del Decreto e di emanare provvedimenti che definiscono le modalità attuative del Bonus;
- attiva un automatismo per identificare i beneficiari legato al livello dell’ISEE (per famiglie con massimo 3 figli a carico il livello ISEE deve essere inferiore a 9.530 euro; per famiglie con almeno 4 figli a carico il livello ISEE deve essere inferiore a 20.000 euro);
- stabilisce che la gestione delle informazioni per consentire gli automatismi previsti avverrà attraverso il sistema SGAt (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) gestito da ANCI;

DATO ATTO che ARERA:

- con la delibera n. 133/2025/R/rif del 01/04/2025 avente ad oggetto: “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”, ha introdotto una nuova componente perequativa unitaria denominata “UR3 – copertura delle agevolazioni riconosciuta ai beneficiari di bonus sociale dei rifiuti”, inizialmente pari ad 6 € per utenza per anno;
- con la delibera n. 176/2025/R/rif del 15/04/2025, pubblicata il 18/04/2025, ha confermato quanto già disposto nella delibera 133/2025/R/rif in tema di applicazione sin dall’anno 2025 della componente UR3 a copertura dei costi del bonus rifiuti;

DATO ATTO che la componente perequativa UR3 ha le medesime caratteristiche delle componenti UR1 e UR2, già applicate dall’anno 2024, e sarà anch’essa da versare a CSEA con i termini e le modalità che verranno resi noti da ARERA;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2021, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2022 e da ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2023;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 16 del 23/07/2026 adottata in data odierna, di “Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025 – biennio 2026-2027”. Tale Piano Economico Finanziario pluriennale è soggetto ad aggiornamento biennale;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D. L. 30/12/2021 n. 228, convertito nella legge di conversione 25/02/2022 n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5%;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RICORDATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento

di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-3, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 493, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha modificato l’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, prevedendo espressamente che il gettito dell’imposta di soggiorno possa essere destinato anche alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

PRESO ATTO delle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2026-2029, predisposto in conformità al metodo tariffario MTR-3 di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif. ;

RITENUTO, nell’ambito della manovra tariffaria per l’anno 2026 e al fine di contenere la pressione fiscale sulla cittadinanza, di destinare una quota del gettito stimato dell’imposta di soggiorno, pari a € 10.000,00 alla parziale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2026;

DATO ATTO che la predetta somma di € 10.000,00 è stata inserita tra le detrazioni ex comma 4.5 della Determina ARERA n. 1/DTAC/2025 (Rigo 86 del PEF), riducendo di pari importo il fabbisogno tariffario (Rigo 91 del PEF) da ripartire tra le utenze domestiche e non domestiche tramite le tariffe TARI 2026;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (all.1) della presente deliberazione, della quale è parte integrante;

VISTO l'art. 31 del Regolamento TARI, si ritiene opportuno confermare la riduzione del 25% della tariffa per le utenze domestiche che abbiamo avviato il compostaggio dei propri rifiuti;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2026:

- ☐ prima rata: 01/09/2026
- ☐ seconda rata: 01/03/2027

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01/09/2026, dando atto di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento per la disciplina della TARI relativamente alla possibilità di ulteriore rateizzo dei versamenti;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria - allegato B);

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

CON VOTI favorevoli sette, contrari quattro (Gabana, Da Lio, Cominelli, Ribelli) espressi per alzata di mano dagli undici consiglieri presenti;

D E L I B E R A

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato A) della presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 4) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
- 5) **DI CONFERMARE** la riduzione del 25% della tariffa per le utenze domestiche che abbiamo avviato il compostaggio dei propri rifiuti;
- 6) **DI DARE ATTO** che, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI sono addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestiche e non domestiche le tre componenti perequative unitarie previste dalle Delibere di ARERA n. 386/2023/R/rif e n. 133/2025/R/rif;

- 7) **DI DARE ATTO** del bonus previsto dal DPCM n. 24 del 21/01/2025, che verrà applicato secondo le modalità che saranno deliberate da ARERA;
- 8) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026
- ☐ prima rata: 01/09/2026
 - ☐ seconda rata: 01/03/2027
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01/09/2026, dando atto di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento per la disciplina della TARI relativamente alla possibilità di ulteriore rateizzo dei versamenti;
- 9) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli sette, contrari quattro (Gabana, Da Lio, Cominelli, Ribelli) espressi per alzata di mano dagli undici consiglieri presenti;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott.ssa Maria Teresa Comini

Il Segretario Generale
Dott.Salvatore Tarantino